

sizione ad offesa, un avvocato o difensore, col mezzo del quale possa dedurre in un breve termine da assegnarglisi secondo le circostanze, tutti quelli argomenti a difesa, ed anche quelle prove che trovasse opportune a propria giustificazione.

Art.o 54. Compiuto così il processo, il Giudice che n'è stato destinato istruttore, ne fa rapporto alla collegialità del Tribunale composta di quattro Giudici, come all'art. 47, e quindi s'innoltrano gli atti colla sentenza della prima istanza alla Corte di Appello, per la ulteriore loro decisione.

Sezione III.

Delle Corti d'Appello in materie criminali.

Art.o 55. La Corte di Appello giudica tutte le cause di alto criminale, cioè quelle, che a norma del Codice e delle leggi per ora vigenti importano una pena superiore alla competenza dei Giudici di pace, e dei Tribunali di prima Istanza.

Art.o 56. La Corte rivede pure in via di appellazione le sentenze emanate dai Giudici di pace, e dai Tribunali di prima Istanza nelle cause di rispettiva loro competenza, nel solo caso in cui siasi interposto gravame, a norma del disposto in questo Regolamento.

Art.o 57. Se nella disamina del processo, che per titolo di alto criminale sia portato alla decisione della Corte di Appello, riconosce ella che non siavi luogo all'infrazione della pena di alto criminale, ma